

Certificato "medico" del chiropratico

Nel numero di gennaio abbiamo visto come la stesura di certificati, di rapporti e di perizie sia parte integrante del lavoro quotidiano di ogni medico. Il certificato medico è – per definizione – un certificato emesso dal medico. Recentemente un datore di lavoro ha chiesto all'OMCT quale valore avesse un certificato **d'incapacità lavorativa** rilasciato da un **chiropratico**. L'Ordine ci ha girato – per competenza – la richiesta.

Per quanto concerne i principi generali e il valore del certificato medico, rimando alla nostra comunicazione comune su tribuna medica del gennaio 2000. Ricordo, in particolare, che ogni certificato in generale – e quello d'incapacità lavorativa in particolare – ha valore quale mezzo di prova per una situazione di fatto. **Non** è dunque una **verità assoluta**, ma solo un elemento che l'autorità preposta alla decisione (per esempio il datore di lavoro) deve considerare. Il valore del certificato dipende sia dalla **funzione** ricoperta dal suo estensore, sia dal **contenuto** del certificato stesso.

Vediamo ora di comprendere quale valore abbia un certificato rilasciato dal chiropratico. E' comodo distinguere tra due leggi: la legge sanitaria (cantonale) che regola il sistema sanitario e la LAMal (federale) che ne definisce il finanziamento.

1. Legge sanitaria: chiropratico

Il chiropratico è, secondo l'articolo 54 della legge sanitaria, un operatore sanitario con formazione universitaria autorizzato all'esercizio della professione, alla stessa stregua del medico.

Art. 54 ¹Sono operatori sanitari secondo questa legge le persone qualificate nelle professioni di:

a) formazione universitaria: medico, medico dentista, medico veterinario, farmacista, assistente farmacista, **chiropratico**, psicologo clinico, psicoterapeuta;

b) altra formazione: levatrice, infermiere, fisioterapista, logopedista, rieducatore della psicomotricità, dietista, odontotecnico, ottico, pedicure, estetista.

² L' esercizio delle professioni previste dal capoverso precedente è subordinato ad autorizzazione.

Come ogni operatore sanitario, anche il chiropratico deve effettuare le sue prestazioni entro i limiti del suo specifico campo di attività, conformemente all'articolo 64.

Art. 64 ¹ Nel rispetto dei diritti individuali (Titolo II della Legge) ogni operatore sanitario è tenuto a dare le prestazioni **nei limiti delle conoscenze acquisite mediante la formazione comprovata dal diploma o certificato esibito**, dai mezzi tecnici e delle strutture a disposizione. Esse devono essere contenute **nel campo d'attività usualmente riconosciuto alla professione** esercitata tenuto conto delle specializzazioni acquisite e documentabili.

² Ogni operatore sanitario ha la responsabilità di aggiornare costantemente le proprie conoscenze professionali in particolare sugli sviluppi, sui limiti, sull'efficacia e sulle controindicazioni delle prestazioni e terapie distribuite ed attuate.

³ (...)

Se un datore di lavoro chiede un certificato *medico*, evidentemente la certificazione dovrà essere stesa dal medico. La richiesta di un certificato d'incapacità lavorativa – senza specificare il termine “medico” - potrebbe tuttavia essere evasa anche da altri operatori sanitari autorizzati all'esercizio della professione. L'autorità preposta alla decisione attribuirà al certificato di ognuno di essi, che è un **mezzo di prova**, il valore più adeguato conformemente a quanto illustrato nel citato articolo¹.

Tra gli operatori vi è il chiropratico. Un certificato di incapacità lavorativa redatto da un chiropratico ha – dal profilo giuridico – la **medesima portata** di quello emesso da un medico. Così come avviene per il medico, anche il chiropratico deve esercitare la sua professione senza oltrepassare i limiti delle proprie competenze e conoscenze specifiche. Un chiropratico che emettesse un certificato d'incapacità lavorativa in seguito a un problema cardiaco oltrepasserebbe evidentemente i limiti menzionati.

2. Decisione del datore di lavoro

Poiché però il certificato d'incapacità lavorativa non menziona generalmente la diagnosi, per il datore di lavoro può essere difficile valutare la credibilità della giustificazione dell'assenza per (presunta o vera) malattia, quando il certificato è sottoscritto da un **chiropratico**.

Tuttavia la stessa difficoltà il datore di lavoro la riscontra anche con i certificati **medici** d'incapacità lavorativa. Anche in questo caso il datore di lavoro non

¹ Cassis I, Robotti G. *La morte del certificato medico ?* Trib Med; gennaio 2000.

necessariamente conosce la malattia che causa l'assenza del collaboratore. Di conseguenza non può verificare se il certificato ricevuto sia stato prodotto entro i limiti delle competenze e conoscenze del medico redattore e in quale misura sia credibile. Spetta dunque al datore di lavoro dare (più o meno) fiducia all'estensore del certificato.

Il **passaggio automatico** tra il rilascio del certificato e lo "stare a casa" potrebbe lasciar intendere che sia il medico (rispettivamente il chiropratico) a decidere. Ma si tratta di un **malinteso**. In effetti non è l'estensore del certificato che autorizza o obbliga il dipendente a rimanere a casa, ma è il datore di lavoro che, sulla base del certificato, non contesta l'assenza del dipendente. Qualora il datore di lavoro avesse chiari elementi per dubitare della giustificazione dell'assenza, egli avrebbe il diritto di contestarla, per esempio chiedendo al dipendente di sottoporsi all'esame di un medico fiduciario dell'azienda. In questo caso spetterebbe al datore di lavoro assumere i costi della visita.

3. Mezzo di prova

Il certificato del medico o del chiropratico è dunque **un mezzo di prova** che il dipendente esibisce a sostegno della sua credibilità. Il certificato medico è generalmente un mezzo di prova maggiore di quello del chiropratico, poiché il campo d'attività del medico è per sua natura più vasto. Qualsiasi certificato è comunque **un elemento** che l'autorità deve considerare per prendere una decisione, e non sempre ha valore prioritario su tutte le altre considerazioni.

Esso è tanto più credibile e incide tanto più nella decisione finale, quanto più è redatto conformemente ai doveri di "*scienza, coscienza e diligenza*". Il codice deontologico della FMH richiama infatti ogni medico – al momento della stesura di un certificato - al rigoroso rispetto di queste regole. L'articolo 34 infatti recita:

Art. 34 Codice deontologico FMH

Certificati medici, rapporti e perizie sono dei documenti ufficiali. Il medico è tenuto a redigerli con **scienza e coscienza** e con la **massima diligenza** imposta dal caso. Il motivo, la data e il destinatario devono figurare sul documento. I certificati di compiacenza sono vietati.

Anche se il chiropratico non è tenuto al rispetto del codice deontologico dei medici, giova ricordare che la legge sanitaria **impone ad ogni operatore sanitario** – chiropratico compreso – il rispetto delle norme deontologiche e dei doveri professionali.

Art. 59 Legge sanitaria

2 L'autorizzazione (*d'esercizio*) è revocata per tempo determinato o indeterminato:
a) se le condizioni previste per la sua concessione non sono soddisfatte;

b) in caso di grave negligenza, di azioni immorali o di **rilascio di certificati falsi**, di ripetuta inosservanza (...) delle norme deontologiche.

4. LAMal: chiropratico

La LAMal definisce sostanzialmente tre categorie di fornitori di prestazioni; più precisamente:

- a) coloro che possono agire in **via diretta** (medici, **chiropratici**, dentisti e farmacisti);
- b) coloro che dispensano le cure solo **previa prescrizione** medica (fisioterapisti, infermieri, ecc.);
- c) coloro che per certe prestazioni possono agire in via diretta, mentre per altre fa stato la prescrizione medica (per esempio: levatrici).

I fornitori di prestazioni della seconda categoria possono agire nel quadro della LAMal solo previa prescrizione di un medico, chiropratico o dentista. Per questi ultimi tre vi è dunque **equiparazione sostanziale** ai sensi della LAMal. Nel messaggio che accompagnava il disegno di legge LAMal del 6.11.1991 troviamo ulteriori delucidazioni:

*“Gli articoli (sulle prestazioni e sui fornitori di prestazioni, ndr) consentono, mediante l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, di prendere a carico per tutta la popolazione un ampio ventaglio di cure prodigate secondo metodi moderni. Queste cure devono anzitutto essere dispensate, come avviene attualmente, sotto la sorveglianza e la guida del medico, il quale svolge al riguardo una “funzione cardine” poiché deve prodigare le cure necessarie in una forma appropriata ed ottimale (...). Egli può e dovrà agire in tal senso collaborando accortamente con i fornitori di prestazioni. **Il chiropratico dovrà procedere allo stesso modo, come già attualmente, per quanto concerne il suo campo d’attività (...)**”.*

Per i chiropratici, nell’ambito delle cure sanitarie, è conosciuto un catalogo di prestazioni definite tramite un tariffario uniforme sul piano nazionale (una sorta di “TarChr” - parafrasando il “TarMed” - con valore del punto tariffale stabilito a livello cantonale).

Dott. I. Cassis
Medico cantonale